o) Testo unico del 23 aprile 2003 11

Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano 1

1) Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 maggio 2003, n. 21

Capo II

Orario di lavoro ed obblighi di servizio aggiuntivi

Art. 16 (Articolazione pluriennale dell'orario di lavoro)

- (1) Il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere, nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:
- a) dal quarto anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;
- b) dal terzo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- c) dal primo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.
- (2) Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1, spetta un trattamento economico ridotto all'80%. La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tale caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell'ambito del successivo quinquennio.
- (3) Nell'ambito del singolo anno scolastico sono ammessi a fruire del periodo di riposo di cui al comma 1, fino al 5% dell'organico provinciale del personale insegnante a livello di singola intendenza scolastica. I termini e le modalità per la presentazione delle rispettive domande vengono stabilite d'intesa dalle singole intendenze scolastiche, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.